

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3347 del 24-03-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma, 2 4 MAR 2010

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Pistoia
Via Panciatichi, 11
51100 PISTOIA

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 65/2010_Tirocinio_Modalità di svolgimento

In relazione al quesito formulato in data 3 marzo 2010 con il quale si chiede se il requisito dell'assiduità previsto dall'articolo 1 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 è da ritenersi rispettato nel caso in cui tirocinante dichiari di frequentare lo studio del *dominus* per 20 ore settimanali, in orari che si protraggono oltre al normale orario di funzionamento dello studio professionale ma con l'attestazione del *dominus* che in tali orari egli (il *dominus*) è sempre presente, si osserva quanto segue.

L'articolo 1 del regolamento sul tirocinio prevede inequivocabilmente che il requisito dell'assiduità "si ritiene rispettato se il tirocinante e' presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 6". A parte, dunque, l'ipotesi (ancora non attuata) del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie, lo svolgimento del tirocinio nel normale orario di funzionamento dello studio deve essere la regola. E' chiaro che se occasionalmente accade che il tirocinante si trattenga nello studio per collaborare con il dominus oltre il normale orario di funzionamento dello studio stesso, le ore di presenza anche oltre il normale orario di apertura potranno essere considerate utili ai fini dello svolgimento del tirocinio.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente Francesca Maione